



COMUNE di ALPIGNANO
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE E LA GESTIONE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (I.C.I.)**

**Approvato con delibera C.C. 98 del 21/12/1998
Modificato con delibera C.C. 78 del 17/12/1999
Modificato con delibera C.C. 18 del 27/02/2001
Modificato con delibera C.C. 17 del 31/3/2009**

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997 nr. 446, disciplina l'applicazione e la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nel Comune di Alpignano, improntando la gestione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ARTICOLO 2 FORME DI GESTIONE

1. La gestione del Tributo è svolta in economia dal Comune (*).
2. La Giunta Comunale, su proposta del Dirigente di Settore competente, può affidare mediante convenzione a soggetti pubblici e privati, anche diversi da quelli indicati nell'art.52 comma 5 lettera b), del Decreto Legislativo 446/97 ovvero non iscritti nell'albo sostituito dall'art. 53 del citato Decreto Legislativo, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e la modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
3. La riscossione è affidata a soggetti iscritti in apposito Albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 15/12/1997 nr. 446. In attesa dell'istituzione di tale Albo, la riscossione viene eseguita dal Concessionario incaricato del Ministero delle Finanze per la riscossione ICI nella Regione Piemonte.

(*) Modifica di cui alla delibera di C.C. N° 78 del 17/12/1999:

1. **La determinazione della forma di gestione può essere prevista unitariamente ovvero disgiuntamente per i procedimenti di liquidazione, di accertamento e di riscossione del tributo, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.**

ARTICOLO 3 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale, su proposta del Dirigente di Settore competente, designa, quale Funzionario Responsabile ICI, un dipendente ritenuto idoneo per professionalità posseduta, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali del tributo ed assegna la struttura organizzativa interna prevista nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Funzionario Responsabile ICI compie ogni attività comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti relativamente alla gestione dell'ICI.
3. L'azione del Funzionario Responsabile ICI deve essere volta alla collaborazione attiva con i contribuenti, in raccordo con gli altri uffici comunali, attivando, sulla base delle informazioni in proprio possesso, iniziative che facilitino il contribuente nell'adeguamento degli obblighi tributari, e consentano la prevenzione dell'evasione tributaria. A tal fine il contribuente, mediante richiesta scritta, ha diritto di interpellare il Funzionario Responsabile ICI in ordine alla interpretazione delle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune

in materia ICI. Il Funzionario Responsabile ICI, entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta al contribuente.

4. La Giunta Comunale, su proposta del Dirigente di Settore competente, nomina il sostituto incaricato delle funzioni di Responsabile ICI, previo consenso del medesimo.

ARTICOLO 4

PARTICOLARE DISCIPLINE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE (*)

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); sono equiparate all'abitazione principale se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziano o disabili che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori, e figli che nella stessa dimorano abitualmente, con la sola applicazione dell'aliquota ridotta e senza alcuna detrazione.

(*) Modifica di cui alla delibera di C.C. N° 78 del 17/12/1999:

1. **In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); sono equiparate all'abitazione principale se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:**
 - **una pertinenza dell'abitazione principale, intesa quale cantina, box, posto macchina, tettoia e soffitta compresa nella categoria catastale C/2, C/6 C/7 purchè ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritta in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.**
 - **l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**
 - **l'unità immobiliare concessa in uso a parenti fino al 2° grado e da questi utilizzati come abitazione principale, con la sola applicazione dell'aliquota ridotta e senza alcuna detrazione, previa presentazione all'Ufficio Tributi di copia di contratto di comodato regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro (**);**

- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dei contribuenti, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle medesime.

- l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, da familiari del possessore.

() Modifica di cui alla delibera di C.C. N° 17 del 31/3/2009:**

- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e da questi utilizzati come abitazione principale, previa presentazione di un'autocertificazione da compilare su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando il principio che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. nr. 504 del 30 dicembre 1992, la Giunta Comunale, annualmente, determina il valore commerciale di riferimento delle aree fabbricabili per zone omogenee. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche uffici statali.
2. Nel caso in cui non sia adottata la deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 1, sono prorogati i valori commerciali in vigore.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano in caso di demolizione di fabbricati ed interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. nr. 504/1992.

ARTICOLO 6

IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo nr. 504/92, l'esenzione si applica agli immobili posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento, e utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, nr. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto nr. 460.

ARTICOLO 7

FABBRICATI FATISCENTI, INABITABILI E FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto d'imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge nr. 662/96, sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:
 - a – Fabbricato non occupato da demolire.
 - b – Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione.
 - c – Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti

Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione, e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. L'inagibilità o inabitabilità, può essere accertata, anche sulla scorta delle norme edilizie vigenti nel Comune:
 - mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio, con spese a carico del proprietario;
 - da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, nr. 15, da presentarsi entro 30 gg. dall'inagibilità o inabitabilità. Il Comune si riserva comunque di verificare la vericità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico C.le.
3. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all'imposta quali fabbricati, a decorrere dalla data di inizio della loro effettiva possibilità di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

ARTICOLO 8

AREE FABBRICABILI: DEROGHE

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del Decreto Legislativo nr. 504 del 30 dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta, fornisca un reddito pari almeno al 60% del reddito complessivo imponibile, determinato nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.
2. L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di Giugno dell'anno di competenza del soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto richiesto. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 9

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le aliquote, le detrazioni d'imposta, le agevolazioni, le riduzioni, e le esenzioni d'imposta, sono disposte con deliberazione consiliare, da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tale fine le proposte della Giunta sono formulate entro il termine previsto dal vigente Regolamento di contabilità per la predisposizione della bozza dei documenti previsionali triennali.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI IN CAPO AL CONTRIBUENTE

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo nr. 504 del 30.12.1992, a decorrere dall'annualità d'imposta 2000.

2. I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare, su apposito modello fornito gratuitamente dal Comune, la costituzione, la cessazione, la modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala, l'interno.
3. E' data facoltà ai soggetti passivi di usare, come modello di comunicazione previsto nel presente comma 2, il modello di dichiarazione o denuncia come previsto dall'art.10 del D.Lgs. 504/92.
4. La comunicazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida qualora contenga i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2.
5. La comunicazione, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo e deve essere presentata al Comune entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno oggetto d'imposta.
6. Nel caso di contitolarità di diritti reali su un medesimo immobile, da parte di più soggetti passivi, la comunicazione è regolarmente eseguita se sottoscritta da un solo contitolare.
7. L'obbligo di trasmissione della comunicazione può essere assolto anche direttamente dal notaio che ha rogato l'atto di compravendita.
8. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o inviata tramite posta, via fax o mediante l'utilizzo di sistemi informatici o supporti magnetici contenenti "forma elettronica".

ARTICOLO 11

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta deve essere versata al Concessionario comunale della riscossione ICI, e può essere versata direttamente, tramite conto corrente postale o tramite sistema bancario convenzionato.
2. Ai sensi dell'art. 16 Legge nr. 146 del 8 maggio 1998 e tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e riscossione gli importi inferiori a £ 20.000 accertati e liquidati, anche in termini di rimborso, non sono dovuti. Il tributo è comunque dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
3. Il Sindaco può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'ICI o per determinate categorie di contribuenti interessati:
 - a. particolari situazioni di disagio economico o sociale;
 - b. causa di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi);
 - c. residenti all'estero;
 - d. gravi calamità naturali.
4. I versamenti sono considerati regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri, purchè indicato nella dichiarazione o comunicazione.
5. Fermo restando il principio che ciascun comproprietario è responsabile esclusivamente della quota d'imposta I.C.I. dovuta, la norma di cui al comma 4 è applicabile a tutti gli eventuali recuperi di imposta dovuta relativi a periodi per i quali non si sia verificata la decadenza dell'azione accertatrice.
6. La disposizione di cui al comma 4 precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
7. In caso di decesso del contribuente tenuto al versamento dell'Imposta, è altresì valido il versamento effettuato a suo nome, fino alla data della successione.

ARTICOLO 12

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo, è svolta dal Funzionario Responsabile ICI sulla base dei criteri generali e delle direttive impartite annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del Dirigente di Settore competente.
2. Qualora, nel caso dell'espletamento dell'attività di controllo, siano riscontrati inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di Legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionabile, il contribuente deve essere invitato a fornire chiarimenti e deve essere informato degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
3. L'attività di controllo, deve essere ispirata ai principi di equità fiscale, controllo sostanziale, individuazione prioritaria dell'evasione totale, all'economicità e al minor aggravio possibile di adempimenti a carico del contribuente, facendo uso prioritario delle informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, se utilizzabili.
4. Nell'azione di controllo per gli anni d'imposta precedenti al 2000 sono limitate le operazioni di controllo formale e di riscontro tra i dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni con i versamenti eseguiti, per destinare le risorse disponibili al potenziamento dell'attività di accertamento sostanziale dei tributi evasi totalmente o parzialmente.
5. Il termine di decadenza entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato *Avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento*, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni ed interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la *dichiarazione e/o denuncia* avrebbe dovuto essere presentata.
6. Non sono soggetti ad accertamenti in rettifica i valori delle aree edificabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati annualmente, ai sensi del precedente art. 5.
7. Fino ad un massimo del 5% delle maggiori entrate ICI, con esclusione di sanzioni ed interessi, derivanti dall'attività di controllo svolta correttamente, può essere destinata dalla Giunta Comunale, all'attivazione di compensi incentivanti al personale addetto.
8. La percentuale delle maggiori entrate, di cui al precedente comma, è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del Dirigente di Settore competente, contestualmente alla fissazione dei criteri generali e delle direttive sull'azione di controllo dell'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 13 (*)

SANZIONI

1. L'omissione della comunicazione entro i termini di cui all'art. 10, è punita con un sanzione di £ 200.000 e £ 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare.
2. La comunicazione errata o priva di dati o elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dell'immobile, e/o del soggetto passivo, tale da non consentire all'ufficio l'attività di accertamento del tributo dovuto, è punita con una sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 500.000.
3. La sanzione di cui al comma precedente, si applica anche nei casi di mancata, infedele o incompleta esibizione o trasmissione di atti, dati e documenti, richiesti dall'ufficio anche mediante questionario.
4. In luogo dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, nr. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni contenute nei successivi commi.
5. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque

non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto normale conoscenza:

a – ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento dell'imposta o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 gg. dalla data della sua commissione

b – ad un ottavo del minimo nei casi di mancata presentazione della dichiarazione o comunicazione, se queste vengono presentate con ritardo non superiore a 30 gg

c – ad un sesto del minimo nei casi di mancato pagamento dell'imposta o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione

d – ad un sesto del minimo nei casi di mancata presentazione della dichiarazione o comunicazione, se queste vengono presentate con ritardo non superiore ad un anno

e – ad un quarto del minimo in altri casi.

(*) Modifica di cui alla delibera di C.C. N° 18 del 27/02/2001:

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.**
- 2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.**
- 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire cento mila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.**
- 4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.**
- 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.**

**ARTICOLO 14
AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di Legge, anche l'applicazione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
2. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per Legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, oppure con consegna diretta da parte di personale comunale autorizzato.

**ARTICOLO 15
RIMBORSO**

1. I rimborsi sono disposti con determinazione del Dirigente di Settore competente, su proposta del funzionario Responsabile ICI, a seguito dell'azione di accertamento su istanza del contribuente.
2. Le istanze di rimborso possono essere richieste al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cui si riferisce l'imposizione.

ARTICOLO 16 L'AUTOTUTELA

1. Il Funzionario Responsabile ICI, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati.
2. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, si può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
3. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
4. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, possono essere revocati in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - a**- probabilità di soccombenza del comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b** – valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

ARTICOLO 17 RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IN GIUDIZIO – CONCILIAZIONE GIUDIZIARIE

1. Nelle controversie giudiziarie il Funzionario Responsabile ICI è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado e secondo grado, eventualmente assistito da un professionista esterno incaricato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 18 ACCERTAMENTO CON ADESIONE AUTOTUTELA E DIRITTO DI INTERPELLO

1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'Istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri del D.Lgs. nr. 218 del 19/06/97.
2. L'Istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio purchè sussista materia concordabile ossia suscettibile di apprezzamento valutativo e l'obbligazione tributaria non sia determinabile sulla base di elementi certi.
3. Esso è esercitabile sia su iniziativa dell'ufficio che su iniziativa del contribuente, con l'osservanza delle norme procedurali previste dalla Legge precitata.
4. Se l'accertamento è definito con l'adesione, le sanzioni amministrative sono ridotte ad un quarto del minimo previsto.
5. L'accertamento è applicabile a tutti i periodi d'imposta per i quali non si sia verificata la decadenza dell'azione accertatrice.
6. L'ufficio qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto emesso o eventualmente di riformularlo sulla base degli elementi fondati e legittimi.
7. Il contribuente può richiedere per iscritto all'ufficio comunale di fornire il proprio parere sul trattamento fiscale di una determinata situazione o fattispecie di incerta interpretazione.

L'ufficio interpellato ha l'obbligo di rispondere con un atto ufficiale entro gli eventuali termini in scadenza o comunque entro 90 gg.

ARTICOLO 19
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.